



Circolare 3/2023

Temi:

Whistleblowing	1
Pubblicazione dei contributi ricevuti.....	2
Modifiche dell'imposta municipale immobiliare IMI 2023.....	2
Cambiamento nell'applicazione delle agevolazioni "prima casa" per emigranti	3
Fatture da considerare nell'esterometro	3
Trattamento fiscale delle Criptovalute	4
Bonus Barriere anche per gli interventi su singole unità immobiliari	4
Diritto di superficie su terreno agricolo con registro al 15%	5
Credito d'imposta superbonus, sismabonus, bonus eliminazione barriere architettoniche - l'opzione per l'allungamento della detrazione.....	5
Ravvedimento speciale e la proroga dei versamenti delle somme dovute	5
Evoluzione della casella postale PEC	6
Bonus energia elettrica e gas naturale	6

Gentili clienti,

di seguito illustriamo una serie di interessanti novità sorte nelle ultime settimane.

Whistleblowing

L'Unione Europea ha emanato nell'ottobre 2019, la Direttiva 2019/1937. L'obiettivo principale della Direttiva è quello di garantire un'adeguata tutela alle persone che lavorano nel settore pubblico o privato le quali decidano di segnalare illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

In particolare, si è ritenuto necessario prevedere un sistema volto a rafforzare la tutela dei segnalanti:

- introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e
- garantendo una protezione efficace.

Tra i soggetti "garantiti" vi rientrano, da un lato, i lavoratori (in senso proprio) e dall'altro lato, ogni persona fisica che, pur non essendo lavoratore, si trovi in una situazione di vulnerabilità nell'ambito della propria attività professionale e, pertanto, siano esposti al rischio di ritorsioni in caso di segnalazioni.

La Direttiva ha, quindi, l'obiettivo di estendere la protezione al maggior numero possibile di categorie di persone che, cittadini dell'Unione o di Paesi terzi, per le loro attività professionali hanno l'accesso privilegiato a informazioni rilevanti e siano esposte al rischio di ritorsioni.



Lo scopo della Direttiva è che le informazioni siano trattate in modo efficace da chi si trova nelle condizioni di poter risolvere il problema, incoraggiando, in tal modo, le persone segnalanti di avvalersi dei canali di segnalazioni interni grazie al divieto di ritorsione, ossia qualsiasi azione o omissione che si verifica nel contesto lavorativo e che arreca pregiudizio agli informatori. Infatti, la protezione contro le misure di ritorsione deve essere garantita sia nei confronti del segnalante (ritorsione diretta) che nei confronti di persone a questi vicini (che si trovino in relazione di lavoro con il datore di lavoro), nonché al soggetto giuridico per cui il segnalante lavora (c.d. ritorsione indiretta).

Sulla base di tali premesse, in data 30 marzo 2023, è entrato in vigore il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni inerenti alla **protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali**.

Una delle principali disposizioni contenute all'interno del citato decreto legislativo riguarda l'introduzione dell'obbligo, sia per gli Enti del settore pubblico, sia per quelli del settore privato, **dell'attivazione di un canale di segnalazione interna**. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal **15 luglio 2023**.

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **fino a 249**, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal **17 dicembre 2023**.

Pubblicazione dei contributi ricevuti

Informiamo i clienti che le sovvenzioni, i sussidi e i contributi ricevuti dal settore pubblico devono essere **pubblicati annualmente**, entro il 30 giugno, se superano l'importo di **Euro 10.000,00**:

- in **nota integrativa** delle società che sono obbligate a predisporre o depositare il bilancio annuale in forma ordinaria,
- sul **portale o sito web** della società entro il 30 giugno dell'anno successivo al ricevimento del contributo per tutte le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, come p.es. le imprese individuali, i liberi professionisti, le società di persone (Snc e Sas), le associazioni, gli ordini professionali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro.

Modifiche dell'imposta municipale immobiliare IMI 2023

Con la Legge provinciale n. 3/2022 sono stati apportati alcuni adeguamenti all'imposta municipale immobiliare IMI e nei Comuni con carenza di alloggi sono state aumentate le tariffe per gli appartamenti sfitti e le seconde case.

I **Comuni con carenza di alloggi** attualmente sono: **Badia, Ora, Bolzano, Bressanone, Corvara, Marebbe, Appiano, Caldaro, Lana, Laives, Marlenigo, Merano, Scena, Sesto, Santa Cristina, Ortisei, Vipiteno, Terlan, Tirolo, Varna e Selva di Val Gardena**.

L'aumento per gli appartamenti sfitti e le seconde case entra in vigore dopo un anno dall'obbligo fiscale. In caso di successione, solo dopo due anni. L'appartamento può quindi rimanere sfitto per uno o due anni prima che l'aumento entri in vigore.

Nella maggioranza dei casi i calcoli dei Comuni contengono un aumento immediato e sono quindi **errati**.

Esempio: per un appartamento in affitto il cui contratto scade nell'agosto 2023, la maggior parte dei Comuni calcola l'appartamento come sfitto già a partire da settembre 2023, senza tenere conto del fatto che il contratto potrebbe essere rinnovato ovvero che il proprietario ha 12 mesi di tempo per trovare un nuovo inquilino.



Alcuni Comuni dell'Alto Adige hanno inoltre introdotto **tariffe diverse** per gli appartamenti in affitto con e senza **residenza dell'inquilino**. Affinché il locatore non debba effettuare pagamenti aggiuntivi indesiderati dell'imposta municipale immobiliare IMI, il contratto di locazione dovrebbe contenere esplicitamente una clausola per il trasferimento (o anche per il mancato trasferimento della residenza).

Cambiamento nell'applicazione delle agevolazioni "prima casa" per emigranti

Il DL 69, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2023, prevede nuove condizioni per quanto riguarda l'applicazione delle agevolazioni "prima casa" per gli emigranti.

Per poter beneficiare delle agevolazioni di prima casa in Italia, l'emigrazione all'estero deve avvenire per **motivi di lavoro** e l'emigrante **deve aver risieduto o lavorato in Italia per almeno 5 anni**. Inoltre, l'abitazione da acquistare con l'assegno di prima residenza deve essere situata nel Comune di nascita, nel Comune dell'ultima residenza in Italia o nel Comune in cui è stata esercitata l'ultima attività.

Il decreto d'urgenza deve ancora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni (entro il 12 agosto 2023) e potrebbe ancora essere modificato in alcune parti.

Fatture da considerare nell'esterometro

Le operazioni effettuate da **soggetti passivi IVA italiani** nei confronti di controparti non stabilite in Italia richiedono la trasmissione dei relativi dati al Sistema di Interscambio (SdI) nell'ambito del c.d. "esterometro". L'emissione di una "autentica" **fattura elettronica non è dovuta** laddove la controparte non sia stabilita in Italia.

In entrambi i casi la trasmissione dei dati avviene con un documento in formato XML trasmesso al SdI.

Per quanto concerne le operazioni attive, la trasmissione telematica dei relativi dati nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Per le cessioni intracomunitarie, **la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile. Medesimo è il termine per trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel caso in cui per la predisposizione dell'esterometro venga utilizzato un software differente da quello che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso controparti non stabilite in Italia, "il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola «BENI» ovvero la parola «SERVIZI» o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole «BENI E SERVIZI». Nondimeno, al fine di ridurre gli adempimenti contabili, la comunicazione transfrontaliera potrebbe essere sostituita, su base facoltativa, dall'emissione di una fattura elettronica via SdI. In ipotesi di fattura emessa verso soggetti non stabiliti in Italia e inviata al SdI, nel campo "Codice Destinatario", va riportato il valore "XXXXXXX". Quanto all'indicazione dei dati del cessionario o committente, il campo "IdFiscaleIVA" va valorizzato:

- con la partita IVA italiana per i soggetti esteri operanti in Italia e identificati direttamente o mediante un rappresentante fiscale o
- con l'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del Paese per i soggetti non residenti e non identificati.



Nel novero delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono comprese sia quelle rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato che quelle prive del **presupposto territoriale**. In entrambi i casi, la comunicazione al Sdl è dovuta. Alle prime dovrà essere applicata l'imposta (salvo il sussistere di un titolo di non imponibilità o di esenzione), mentre per le cessioni e prestazioni carenti del requisito di territorialità, in assenza dell'imposta, nel file XML si indicherà il codice "N2.1" ("Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72").

Trattamento fiscale delle Criptovalute

A scopo di consultazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova [circolare sulle criptovalute](#) e sulle modifiche applicabili dal 2023 nel modello RW della dichiarazione dei redditi. Le transazioni a termine effettuate nel 2022 saranno trattate alla stregua delle operazioni a termine di valute. I redditi percepiti devono essere presi in considerazione non appena la detenzione media per almeno sette giorni supera i **Euro 51.645,69** e devono essere tassati con **26% ritenuta a titolo d'imposta**.

Inoltre, sono dovute dal 2023 l'imposta Ivafe e l'imposta di bollo.

Se il reddito in somma non supera la **soglia di Euro 2.000,00**, è esente da imposte.

Come previsto inoltre dalla Finanziaria 2023 le criptovalute possono essere rivalutati al loro valore del 1° gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva **del 14%**. Il termine ultimo per la rivalutazione è il **30 settembre 2023**.

Sempre con la Finanziaria 2023 è stata introdotta la possibilità della **regolarizzazione delle cripto-attività** detenute entro la data del 31.12.2021, nonché dei redditi sulle stesse realizzati presentando un'istanza di regolarizzazione.

Ai sensi del comma 141, il contenuto, le modalità e i termini di presentazione **dell'istanza di regolarizzazione**, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, sono disciplinate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate **in corso di emanazione. La sanzione e l'imposta prevista per la regolarizzazione ammonta al 4% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun anno.**

Bonus Barriere anche per gli interventi su singole unità immobiliari

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una terza circolare ([n. 17/E del 26 giugno 2023](#)) sul tema delle varie detrazioni fiscali per gli interventi di bonifica e di ristrutturazione energetica. La circolare tratta i seguenti argomenti: Bonus Mobili, Eco Bonus, Super Bonus, Bonus Facciate, Bonus Giardini, Bonus Colonne di Carico e Bonus Rimozione Barriere Architettoniche.

Per quanto riguarda il bonus per **l'eliminazione delle barriere architettoniche**, la circolare contiene alcuni chiarimenti:

- La detrazione del 75% spettante per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche spetta, oltre che per i lavori effettuati sulle parti comuni dell'edificio anche **per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari** all'interno di condomini o di edifici interamente posseduti da un unico soggetto o in comproprietà e in questo caso il limite massimo di spesa agevolabile per ciascuna singola unità è di **Euro 50.000,00**.
- La detrazione non utilizzata in tutto o in parte **non si trasferisce** in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese. La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento.



- La circolare conferma peraltro che gli interi edifici, così come le singole unità che li compongono, possono avere anche destinazione diversa da quella abitativa e, laddove posseduti da imprese, possono essere indifferentemente beni “merce”, “patrimoniali” o “strumentali”.
- L’agevolazione riguarda **tutte le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale**, ma non compete per gli interventi di demolizione e ricostruzione anche se si qualificano come interventi di “ristrutturazione edilizia”.

Diritto di superficie su terreno agricolo con registro al 15%

Con la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 365 del 3° luglio 2023, viene sancita l’applicabilità dell’aliquota **dell’imposta di registro del 15% all’atto di costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo**, contraddicendo, però, quanto affermato dalla Cassazione nell’ordinanza 11 febbraio 2021 n. 3461. Secondo tale pronuncia gli atti con oggetto la costituzione del diritto di superficie scontano l’imposta di registro del 9% non essendo equiparabili a “trasferimenti”.

L’Agenzia ritiene invece di discostarsi da quanto affermato dalla Cassazione n. 3461/2021, anche perché la pronuncia, secondo l’Agenzia, si fonderebbe su un orientamento basato sulle caratteristiche delle servitù prediali, non estensibile al diritto di superficie.

Credito d’imposta superbonus, sismabonus, bonus eliminazione barriere architettoniche - l’opzione per l’allungamento della detrazione

In considerazione alle difficoltà che i contribuenti stanno riscontrando nell’effettuare le cessioni dei crediti da superbonus, del bonus eliminazione barriere architettoniche (75%) e del sismabonus, il legislatore ha previsto **la possibilità** di optare per la detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi non più in quattro o cinque quote annuali di pari importo, ma **in dieci quote annuali**.

La misura è conveniente soprattutto per quei contribuenti che hanno redditi di modesta entità e diversamente non sarebbero stati nelle condizioni di fruire della detrazione. In caso di incapacienza parziale i contribuenti avrebbero perso una buona parte del beneficio fiscale.

Ravvedimento speciale e la proroga dei versamenti delle somme dovute

Al fine di usufruire del ravvedimento speciale previsto dalla Finanziaria 2023 (vedasi anche la nostra [circolare 1/2023](#)), utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d’imposta precedenti.

È inoltre necessario rimuovere l’irregolarità / omissione nonché versare, in un’unica soluzione (**entro il 31.3.**) o in 8 rate trimestrali (aventi scadenza 31.3., 30.6., 30.9., 20.12.) di pari importo, la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti.

Il DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette” ha prorogato dal 31.3. **al 2.10.2023** (il 30.9. cade di sabato) il termine:

- per la **rimozione dell’irregolarità** / omissione;
- per il **versamento** (unica soluzione / prima rata di 8) dell’importo dovuto.

In caso di versamento rateale:



- è stato prorogato dal 30.6. al **31.10.2023 il termine della seconda rata** e dal 30.9. al **30.11.** il termine **della terza rata** (il versamento della **quarta rata** 2023 è stato confermato al **20.12.2023**).
- le rate in scadenza nel 2024 sono state confermate al **31.3., 30.6., 30.9. e 20.12.**

Evoluzione della casella postale PEC

Dal 2024, il servizio PEC sarà ulteriormente sviluppato a livello europeo. Sarà ora possibile inviare e-mail certificate a privati e pubbliche amministrazioni in tutta Europa.

"REM" o "Registered Electronic Mail" è il nuovo standard europeo (ETSI EN 319 532-4) che costituirà un modello di interoperabilità per la PEC. La REM, come la PEC, certifica l'ora e la data di invio e ricezione, nonché l'integrità dei messaggi. Inoltre, la REM certifica l'identità della persona presso un REM Service Provider e l'autenticazione a due fattori.

I PEC-Provider offrono già l'adattamento al nuovo standard europeo. A tal fine, il proprietario della rispettiva casella PEC deve **confermare la propria identità** tramite un servizio di certificazione riconosciuto (SPID, carta d'identità elettronica, videochiamata, firma digitale, ecc.) e **attivare l'autenticazione a due fattori**.

Bonus energia elettrica e gas naturale

L'art. 4, DL 34/2023 (c.d. "Decreto Bollette") prevede la proroga per il secondo trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti.

Di seguito illustriamo una tabella riassuntiva con le nuove percentuali:

Soggetti	Credito d'imposta			
	Imprese energivore	Imprese non energivore	Imprese gasivore	Imprese non gasivore
1° trimestre 2022	20%	-	10%	-
2° trimestre 2022	25%	15%	25%	
3° trimestre 2022				
4° trimestre 2022	40%	30%	40%	
1° trimestre 2023	45%	35%	45%	
2° trimestre 2023	20%	10%	20%	

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

**Desideriamo informarvi che i nostri uffici
dal 14.08.2023 al 18.08.2023
saranno chiusi per ferie.**

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.